



PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **ventiuno** del mese di **Dicembre** nel Palazzo della Provincia si è riunito il Consiglio Provinciale, in seduta pubblica di seconda convocazione con l'intervento dei Signori:

	Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
1)	ZAFFIRI ANTONIO	Presidente	SI	
2)	CATANI VINCENZO	Consigliere	SI	
3)	D'INCECCO VINCENZO	Consigliere	SI	
4)	GABRIELE PIETRO PASQUALE	Consigliere		SI
5)	GALLI FRANCO	Consigliere		SI
6)	GIANCOLA MAURIZIO	Consigliere	SI	
7)	KECHOUD LEILA	Consigliere		SI
8)	MARAGNO FRANCESCO	Consigliere		SI
9)	PALOZZO ANNALISA	Consigliere		SI
10)	SARRA SILVINA	Consigliere	SI	
11)	SEMPRONI MARIO	Consigliere	SI	
12)	SILLI LORENZO	Consigliere	SI	
13)	TEODORO PIERNICOLA	Consigliere		SI
Totale			7	6

Partecipa il Segretario Generale DOTT. VINCENZO ZANZARELLA.

N° Delibera: CP-2018-0000089

Oggetto

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 89 del 21/12/2018**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).**

Conclusa la votazione della proposta di delibera di cui al punto n. 29 dell'odg, si passa alla discussione del trentesimo punto iscritto all'ordine del giorno: Proposta di delibera n. 313 del 13/12/2018 "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).".

La proposta ha già superato con esito positivo la preventiva disamina in sede di competente Commissione Capigruppo e reca altresì il parere positivo rilasciato dai Revisori dei Conti in data 17.12.2018 (rif. verbale n. 216 del 17/12/2018).

Quindi,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 243/1998, recante l'approvazione del regolamento generale delle entrate dell'ente";

PREMESSO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.e ii. dispone che "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni";

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

VISTO l'art. 27 c. 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, aggiornato con [Legge 28 dicembre 2001, n. 448](#) (con l'art. 27, comma 8) per il quale i regolamenti sulle entrate anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, diversamente hanno efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo;

VISTO il parere favorevole espresso dal revisore dei conti;

CONSIDERATA la necessità di adeguare il Regolamento alle modifiche normative nelle more intervenute;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il regolamento generale delle entrate allegato alla presente deliberazione, al fine di garantire un'agevole applicazione della normativa vigente e di rispondere alle necessità quotidiane dell'Ente;

RICHIAMATI:

- il vigente statuto Provinciale;

- i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 TUEL;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.
- il parere della 1^a Commissione Permanente "Presidenti di Gruppo"

Sulla base della votazione effettuata, con sistema di alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: n° 7

voti favorevoli n° 7: (Catani Vincenzo, D'Incecco Vincenzo, Giancola Maurizio, Sarra Silvana, Semproni Mario, Silli Lorenzo, Zaffiri Antonio);

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

presenti non votante: nessuno;

consiglieri assenti: n° 6 (Gabriele Pietro, Galli Franco, Kechoud Leila, Maragno Francesco, Palazzo Annalisa, Teodoro Piernicola).

DELIBERA

1. di approvare il regolamento generale delle entrate, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il regolamento, di cui al precedente punto 1, sostituisce a tutti gli effetti il regolamento approvato con propria deliberazione n. 243/1998";
3. di dare atto che per quanto non disciplinato dai regolamenti si applicano le vigenti disposizioni di legge;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente regolamento, nella sezione "Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali > Statuto e Regolamenti" del sito Istituzionale dell'Ente;

Quindi,

IL CONSIGLIO

Sulla base della votazione effettuata, con sistema di alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

consiglieri presenti alla votazione: n° 7

voti favorevoli n° 7: (Catani Vincenzo, D'Incecco Vincenzo, Giancola Maurizio, Sarra Silvana, Semproni Mario, Silli Lorenzo, Zaffiri Antonio);

voti contrari: nessuno;

astenuti: nessuno;

presenti non votante: nessuno;

consiglieri assenti: n° 6 (Gabriele Pietro, Galli Franco, Kechoud Leila, Maragno Francesco, Palazzo Annalisa, Teodoro Piernicola).

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

PROVINCIA DI PESCARA

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

(approvato con delibera di Consiglio n. ____ del _____)

Sommario

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	3
Titolo II - ENTRATE PROVINCIALI	3
Articolo 2- Individuazione delle entrate	3
Articolo 3 - Regolamenti per tipologie di entrate	3
Articolo 4 - Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria	4
Articolo 5 - Aliquote, tariffe e prezzi	4
Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.....	4
Titolo III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE	4
Articolo 7 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie	4
Articolo 8 - Efficacia temporale delle norme tributarie.....	4
Articolo 9 - Rapporti con il contribuente e informazione.....	5
Articolo 10 - Conoscenza degli atti e semplificazione	5
Articolo 11 - Interpello del contribuente	6
Articolo 12 - Istanza di interpello.....	6
Articolo 13 - Responsabile del procedimento di interpello	6
Articolo 14 - Effetti dell'interpello.....	7
Articolo 15 - Chiarezza e motivazione degli atti	7
Titolo IV - GESTIONE DELLE ENTRATE	7
Articolo 16 - Soggetti responsabili.....	7
Articolo 17 - Accertamento delle entrate	8
Articolo 18 - Modalità di versamento.....	8
Articolo 19 - Attività di verifica e di controllo.....	9
Articolo 20 - Poteri ispettivi	9
Articolo 21 - Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi	10
Articolo 22 - Dilazioni di pagamento	10
Articolo 23 - Sanzioni	11
Articolo 24 - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie	11

Titolo V – ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE	12
Articolo 25 - Forme di riscossione	12
Titolo VI – ATTIVITÀ’ DI RISCOSSIONE COATTIVA	12
Articolo 26 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora.....	12
Articolo 27 - Procedure di riscossione coattiva.....	13
Articolo 28 - Competenze in materia di riscossione coattiva	14
Articolo 29 - Tutela dell'integrità patrimoniale.	14
Articolo 30 - Abbandono del credito	14
Titolo VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI.....	15
Articolo 31 - Autotutela.....	15
Articolo 32 - Accertamento con adesione	15
Articolo 33 - Riduzione delle sanzioni	15
Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	16
Articolo 34 - Concessionari della riscossione.	16
Articolo 35 - Disposizioni finali.....	16
Articolo 36 - Disposizioni transitorie	16

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate provinciali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 D.Lgs. n. 446/1997 concernente la potestà regolamentare generale delle Province in materia tributaria.
2. La presente disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate provinciali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e tributaria in particolare, nel rispetto dei principi stabiliti con la L. del 27/07/200 n. 212 aggiornata con le modifiche apportate da ultimo dal D.L. 16/10/2017 n. 148 convertito con modificazioni dalla L. n. 172 del 04/12/2017 concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Titolo II - ENTRATE PROVINCIALI

Articolo 2- Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate provinciali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle di seguito elencate:
 - Le entrate tributarie;
 - Le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - Le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - Le entrate derivanti da canoni d'uso, compresi proventi e relativi accessori;
 - Le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni demaniali e del patrimonio indisponibile;
 - Le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - Le entrate derivanti da somme spettanti alla Provincia per disposizioni di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità;
 - Le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro.
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.

Articolo 3 - Regolamenti per tipologie di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del Consiglio Provinciale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.
3. I regolamenti che disciplinano entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, unitamente alle deliberazioni di approvazione, e resi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale.

Articolo 4 - Limiti alla potestà regolamentare in materia tributaria

1. Con riferimento alle entrate tributarie, in base all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446, i relativi regolamenti non possono dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

Articolo 5 - Aliquote, tariffe e prezzi

1. Al Consiglio Provinciale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete al Presidente con apposito DDP (Decreto del presidente) la determinazione delle aliquote dei tributi, e delle tariffe e prezzi per la fruizione dei beni e dei servizi, nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio, salvo quanto diversamente stabilito da regolamenti speciali o dalla legge.
3. I predetti decreti sono adottati entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.446/1997.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora i decreti di cui al precedente comma 2 non siano approvati entro i termini previsti, s'intendono prorogate le aliquote e tariffe e prezzi in vigore.

Articolo 6 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Provinciale disciplina le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello Stato o regionali successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, o degli altri decreti di cui all'art. 5 del presente regolamento, a carattere cogente e che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare.

Titolo III - TUTELA DEL CONTRIBUENTE

Articolo 7 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I richiami di disposizioni normative contenuti nei regolamenti devono essere effettuati indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

Articolo 8 - Efficacia temporale delle norme tributarie

1. Le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
3. I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati.

Articolo 9 - Rapporti con il contribuente e informazione

1. I rapporti tra contribuente e Provincia sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. La Provincia assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni normative e amministrative emanate dalla stessa in materia tributaria, anche curando, quando il caso, la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici provinciali cui fanno capo le singole entrate; assume inoltre idonee iniziative di informazione elettronica, tali da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
3. La Provincia porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e le risoluzioni di carattere generale da essa emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti in ambito tributario.

Articolo 10 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. Il Responsabile di ciascuna entrata deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari e quanto previsto al successivo art. 21, comma 3.
2. Il Responsabile di ciascuna entrata deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito. Per quanto attiene alle attività di verifica e di controllo si rinvia a quanto più dettagliatamente indicato al successivo art. 19.
3. Il Responsabile di ciascuna entrata assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria, e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso della Provincia o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente stesso. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, L. 7 agosto 1990 n. 241 relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
5. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Responsabile dell'entrata deve invitare il contribuente, tramite il servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La comunicazione bonaria non è obbligatoria nel caso di illeciti non ravvedibili.

Articolo 11 - Interpello del contribuente

1. In applicazione dell'art. 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Provinciale istanze di interpello concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione in casi concreti e personali relativi a tributi provinciali.
2. L'Amministrazione Provinciale risponde, mediante pec o raccomandata con avviso di ricevimento (qualora il contribuente non possieda pec) , entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza con parere scritto e motivato su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente, fermo restando il potere di chiedere chiarimenti ed integrazioni in corso di istruttoria. La mancata ricezione della risposta entro il termine suddetto comporta la piena accettazione da parte dell'Ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

Articolo 12 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
 - a) I dati identificativi del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale da trattare ai fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) l'indicazione del domicilio del contribuente o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione Finanziaria;
 - d) la sottoscrizione del contribuente e del suo legale rappresentante.
2. Alla istanza di interpello è allegata copia del documento di identità del contribuente ed eventualmente del suo legale rappresentante, copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione provinciale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata, salva la facoltà di acquisire, ove necessario, l'originale non posseduto dei documenti.
3. L'istanza deve, altresì, contenere l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare ed indicare eventuali recapiti, anche telematici, per una rapida comunicazione da parte dell'amministrazione provinciale.
4. La mancata sottoscrizione è sanata se il contribuente provvede alla regolarizzazione dell'istanza entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio.
5. L'istanza di interpello, redatta in carta libera, deve essere presentata all'Amministrazione Provinciale mediante pec, raccomandata con avviso di ricevimento o mediante deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
7. Non sussistono "obiettive condizioni di incertezza" di cui al comma 1 dell'art. 11 del presente Regolamento generale delle Entrate Provinciali, qualora l'Amministrazione Provinciale abbia già provveduto con propria nota, opportunamente divulgata, anche tramite avviso sul sito web della Provincia a formulare la soluzione interpretativa alla questione oggetto dell'istanza di interpello. L'Amministrazione si impegna a portare a conoscenza del contribuente dell'esistenza della soluzione interpretativa richiesta.

Articolo 13 - Responsabile del procedimento di interpello

1. Il Responsabile del procedimento relativo all'istanza di interpello è il Responsabile dell'entrata tributaria individuato ai sensi del successivo art. 16.

2. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati al soggetto istante ex art. 5, comma 3 della L. 241/1990

Articolo 14 - Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione Provinciale vincola la stessa esclusivamente in riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente.
2. Qualsiasi atto dell'Ente che risulti emanato in difformità del parere emesso a seguito della richiesta di cui all'art. 11 o desunto ai sensi dell'art. 11, comma 2 è nullo.
3. Non possono essere irrogate sanzioni relative a questioni oggetto di istanza, nei confronti del richiedente che non abbia ricevuto risposta entro il termine previsto dall'art. 11, comma 2.
4. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.
5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'Ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Articolo 15 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti riguardanti le entrate tributarie della Provincia sono motivati, e devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.
2. Gli atti riguardanti le entrate della Provincia e gli atti dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il Responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.
4. La natura tributaria dell'atto non preclude il ricorso agli organi di giustizia amministrativa, quando ne ricorrano i presupposti.

Titolo IV - GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 16 - Soggetti responsabili

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'ente i Responsabili del Servizio al quale risultano affidate, mediante il piano esecutivo di gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal Servizio medesimo.
2. Il Responsabile di cui al comma 1 cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e di verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria, trasmettendo immediatamente al Servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata come previsto dall'art. 179 comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.(art. 53 del D.lgs.118/2011).

3. Per le entrate tributarie e le altre entrate di spettanza della Provincia per le quali specifiche norme di legge o regolamentari prevedano la riscossione coattiva con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/1973, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, e dei Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dell'entrata competente per materia.
4. I ruoli vengono compilati sulla base dei dati forniti dai singoli Servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
5. Qualora il perseguimento delle entrate sia stato affidato a terzi, come previsto dall'art. 52, lett. b) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il Responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento.

Articolo 17 - Accertamento delle entrate

1. Con l'accertamento dell'entrata vengono determinati:

- la ragione del credito;
- il titolo giuridico che supporta il credito;
- l'individuazione del soggetto debitore;
- la somma da incassare;
- la scadenza della riscossione

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si da atto specificatamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione

Il tutto ai sensi dell'art. 53 D.Lgs 118/2011 e del principio contabile contenuto nell'allegato A 4/2 ai commi 3.1 e 3.2

Articolo 18 - Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.
2. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento al soggetto riscuotitore, attraverso i diversi canali di pagamento adottati dall'ente onde facilitare il contribuente in questa fase, offrendogli un servizio più snello e diversificato, maggiormente adattabile alle sue esigenze.

A titolo esemplificativo, tra le possibili e più significative forme di pagamento adottate e/o adottabili, si elencano le più rappresentative:

- Mediante versamento diretto all'Istituto di credito che gestisce il Servizio di Tesoreria dell'Ente;
- mediante versamento sui conti correnti postali intestati alla Provincia per specifiche entrate, o al Concessionario;
- mediante bonifico bancario anche utilizzando il circuito MyBank, Pay Pal se si dispone di un relativo account e tramite i canali on-line di Posteitaliane;
- mediante assegno, fermo restando che qualora risulti scoperto e/o comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 39 della legge 27/12/1997 n. 449. L'accettazione dell'assegno è fatta con questa riserva e per costatarne l'omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell'art. 45 del R.D. 21/12/1933, n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;

- pagamenti tramite pagoPA®
- mediante sportelli autorizzati presso tabaccherie, ricevitorie, e/o altri servizi commerciali aderenti;
- mediante carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay, Maestro, CartaSi, etc) in tale caso i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data di effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “ valuta fissa per il beneficiario” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Articolo 19 - Attività di verifica e di controllo

1. I Responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente nelle norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13 concernenti la partecipazione al procedimento amministrativo.
3. In particolare i Responsabili di cui al comma 1 debbono evitare qualsiasi diseconomia nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
4. I Responsabili di cui al comma 1, quando non sussistono prove certe dell'inadempimento, anche se suscettibili di prova contraria, debbono invitare il soggetto debitore a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni alla Provincia ovvero nelle forme associate previste negli articoli 30, 31 D.Lgs. n. 267/2000 concernenti rispettivamente le convenzioni tra enti locali e i consorzi, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 446/1997 concernente l'affidamento a terzi delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi.
6. Il Presidente, su proposta del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.
7. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dal Presidente in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con deliberazione successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
8. Al contribuente sottoposto a verifiche fiscali sono salvaguardati i diritti e le garanzie riconosciuti dall'art. 12 della L. n. 212/2000 recante “Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali” e s.mm. e ii. (Legge 172/2017).

Articolo 20 - Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente la Provincia si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.

2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del Responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il Responsabile.

Articolo 21 - Attività di accertamento, liquidazione, sanzionatoria e determinazione interessi

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute alla Provincia non aventi natura tributaria deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie; in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il precedente comma.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite pec o mediante raccomandata con avviso di ricevimento (qualora il contribuente non possieda pec). Le spese postali e/o di notifica sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. La Provincia, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, può stabilire per i propri tributi l'applicazione di tassi d'interesse determinati nel limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso d'interesse legale fissato ai sensi dell'art. 1284 del codice civile, conformemente a quanto previsto dall'art. 13, comma 3, L. n. 133/1999, recante disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale.

Articolo 22 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta salva, qualora più favorevole al Contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29/9/1973 n. 602 e al D.P.R. 28/1/1988 n. 43, così come per i debiti relativi a somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, a specifica domanda presentata prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) Inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - c) Durata massima trentasei mesi;
 - d) Decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
2. Applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, con esclusione dell'avvenuta iscrizione a ruolo regolata dall'art. 19 e ss. Del DPR 602/1973, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 10% delle somme complessivamente dovute ed alle spese di procedura sostenute dalla Provincia. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.000,00 è necessaria la prestazione di fideiussione a garanzia del debito rilasciata da banche, assicurazioni, intermediari finanziari iscritti agli albi previsti dalla normativa vigente. Si applicano i limiti, le condizioni e le modalità previste per la garanzia fideiussoria prestata ai fini delle partecipazioni a procedure di gara ai sensi del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016).

Si applica l'art. 8, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

5. Soggetto competente alla concessione di dilazioni di pagamento è il Responsabile delle singole entrate che provvede con apposita propria determinazione.

Articolo 23 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie sono graduate considerato altresì quanto previsto dal successivo art. 27, con la deliberazione di Giunta Provinciale sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50 L. n. 449/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali e possibilità di riduzione delle sanzioni.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Provinciale, ancorché successivamente modificate dall'Amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'Amministrazione stessa.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

Articolo 24 - Determinazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie

1. Per i ritardati od omessi versamenti diretti di tributi riscossi dalla Provincia o da terzi a favore della Provincia si applicano le sanzioni amministrative in materia di riscossione previste dall'art.13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 471 e s.m.i..
2. Per omessa, ritardata, o infedele presentazione di dichiarazioni o denunce si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le singole entrate tributarie
3. Per le sanzioni amministrative contestate per violazioni di norme tributarie si applicano le norme dei D.Lgs. 18/12/97 n. 471, n. 472 e n. 473 e successive modificazioni ed integrazioni che vengono graduate dal responsabile dell'entrata tenendo conto dei limiti minimi e massimi previsti dalla legge per le singole entrate. Vengono ridotte per ravvedimento del debitore nei casi e con le modalità indicate dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. e dalle singole leggi o atti aventi forza di legge che stabiliscono ulteriori circostanze che comportino l'attenuazione della sanzione.
4. Nel caso di definizione agevolata dalla controversia sono ridotte ad un terzo dell'importo indicato nell'atto di contestazione o irrogazione, nei modi e nei termini indicati dagli art. 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i. mediante il pagamento entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto.
5. Non sono applicate quando si verifichi l'esistenza delle cause di non punibilità indicate dall'art. 6 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i.. Più in particolare quando gli errori relativi ai presupposti di applicazioni e di un'entrata tributaria risultano commessi dal debitore per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dall'Amministrazione, il responsabile non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggiore tributo dovuto.
6. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie viene applicata in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3 comma 133 lettera l) della legge 23/12/96 n. 662 e s.m.i., in quanto compatibile, e secondo le disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18/12/97 e s.m.i. per quanto riguarda la previsione di circostanze esimenti, attenuanti ed aggravanti in modo da incentivare gli adempimenti tardivi; escludere la punibilità nelle ipotesi di violazioni penali non suscettibili di arrecare danno o pericolo all'ente ovvero determinate da fatto doloso di terzi; sanzionare

più gravemente le ipotesi di recidiva.

7. La riduzione delle sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie è applicata dal responsabile dell'entrata secondo i principi indicati al comma precedente e con le seguenti modalità:
 - a) secondo i criteri di determinazione della sanzione previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i., se non si verificano le fattispecie previste dal citato art. 7, che consentono l'aumento della sanzione, la medesima si applica di norma nell'importo minimo previsto dalle leggi vigenti.
 - b) mediante atto di contestazione o di irrogazione, contenente tutti i requisiti e gli elementi indicati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18/12/97 n. 472 e s.m.i., dando applicazione in tale atto alla riduzione delle sanzioni per ravvedimento e per definizione agevolata della controversia, ai sensi degli art. 13 e 16 del D.Lgs. 472/97 e s.m.i.

Titolo V – ATTIVITA' DI RISCOSSIONE

Articolo 25 - Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso le procedure previste dal D.P.R. n. 602/1973 modificato con DPR 43/88 concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, tenuto conto di quanto previsto dai Decreti Legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999, concernenti rispettivamente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo e il riordino del servizio nazionale della riscossione.
2. I regolamenti delle singole entrate possono prevedere che la riscossione avvenga nelle forme di cui al R.D. n. 639/1910 concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il Responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. La scadenza per la riscossione delle entrate tributarie è determinata:
 - a) per le entrate accertate mediante emissione di ruoli, dal ruolo medesimo;
 - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta o in altre forme stabilite per legge, dalle norme di legge o di Regolamento che disciplinano le modalità di versamento del tributo.
5. La scadenza per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle entrate provenienti dalla gestione di servizi pubblici connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, è determinata:
 - a) per le entrate accertate mediante emissione di liste di carico o di ruoli, dalla lista o dal ruolo medesimo;
 - b) per le entrate accertate e riscosse mediante acquisizione diretta, dalle norme regolamentari o contrattuali che stabiliscono i termini per il versamento.
6. La scadenza per la riscossione delle entrate, accertate mediante contratto, provvedimento.

Titolo VI – ATTIVITÀ' DI RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 26 - Intimazione al pagamento e costituzione in mora

1. Si ha inadempimento del debitore quando esso non esegue il versamento della somma dovuta alla scadenza determinata.
2. Per le entrate di natura non tributaria, in caso di inadempimento del debitore per crediti non derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, deve essere effettuata la previa

costituzione in mora del debitore (art. 1219 del Codice Civile) mediante intimazione al pagamento fatta per iscritto, e notificata tramite PEC o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di notificazione), contenente:

- l'indicazione del credito liquido ed esigibile e della scadenza alla quale si è verificato l'inadempimento,
 - il termine per provvedere al versamento, non superiore a 30 giorni dalla data di ricevimento dell'intimazione,
 - l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva nei modi e nei termini di legge con interessi di mora ed oneri a carico del debitore.
3. Qualora rispetto al comma precedente, vi siano casi di crediti derivanti da atti aventi efficacia di titolo esecutivo, non sussiste la necessità della messa in mora.
 4. L'intimazione al pagamento deve essere effettuata dal responsabile dell'entrata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento e comunque entro il termine di prescrizione del credito previsto da norme di legge.
 5. Nel caso in cui si verifichi la scadenza del termine indicato nell'intimazione di pagamento, senza adempimento del debitore, si procede alla riscossione coattiva del credito con le modalità indicate negli articoli seguenti.
 6. Per le entrate tributarie l'atto di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applicano i precedenti commi.

Articolo 27 - Procedure di riscossione coattiva

1. Avvio delle procedure per la riscossione coattiva - atti non aventi ancora efficacia di titolo esecutivo:
2. Entrate di natura non tributaria, limitatamente all'emissione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/4/1910 n. 639 e s.m.i. , successivamente alla messa in mora di cui al precedente articolo del presente Regolamento, o all'ordinanza ingiunzione in caso di sanzioni amministrative ai sensi della L. 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.
3. Entrate tributarie, emissione di atto d'accertamento ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29/09/1973 n. 600 e s.m.i.
4. Procedure per la riscossione coattiva - atti aventi efficacia di titolo esecutivo.
5. La riscossione coattiva delle entrate tributarie e di natura non tributaria (rif. art.1 comma 1 del presente Regolamento) può essere effettuata con una delle seguenti modalità:
6. Mediante iscrizione a ruolo (DPR 29/09/73 n. 602 e s.m.i. cui al D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i.) affidata, con apposita deliberazione, ai concessionari del servizio nazionale di riscossione (art.2 c.2 del D.L. 22/10/2016 n.193 convertito nella legge 1/12/2016 n. 225 e s.m.i.).
7. Mediante ingiunzione di pagamento (R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i.), se svolta in proprio dall'Ente o se affidata a soggetti esterni (art. 52 c. 5 lett. b), del D.Lgs. 15/12/97 n. 446 e s.m.i.).
8. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate di natura non tributaria (D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e s.m.i. e del DPR 29/9/73 n. 602 e s.m.i.) è apposto dal dirigente competente per materia .
9. Gli atti di riscossione coattiva devono essere effettuati entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme di legge vigenti per ogni tipologia di entrata.

Articolo 28 - Competenze in materia di riscossione coattiva

1. Il responsabile dell'entrata di natura non tributaria deve procedere :
 - a) Alla preventiva messa in mora del debitore
 - b) Alla successiva ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639 e s.m.i., decorsi infruttuosamente i termini della messa in mora.
2. Allo scadere del termine di pagamento dell'ingiunzione/ordinanza ingiunzione il responsabile dell'entrata deve attivare la procedura di riscossione coattiva.

Articolo 29 - Tutela dell'integrità patrimoniale.

1. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione, in conformità alle disposizioni normative regolanti la materia (art. 8 Legge 212/2000 modificata con Legge 172 del 04/12/2017).
2. È ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
3. Le disposizioni tributarie emanate dalla Provincia non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile e dalle leggi in materia.
4. La Provincia è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l'imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata.
5. L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

Articolo 30 - Abbandono del credito

1. In conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.129/1999 di emanazione del regolamento recante disposizioni in materia di crediti tributari di modesta entità a norma dell'art.16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n.146:
 - a) non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi provinciali di ogni specie comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'importo fissato in Euro 16,53 (arrotondati ad Euro 17,00) fatti salvi successivi adeguamenti di legge;
 - b) se l'importo del credito supera il limite previsto nel precedente punto a), si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare;
 - c) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo;
 - d) la disposizione di cui al precedente punto a) non si applica ai crediti per tributi provinciali esigibili, dalla Provincia o da soggetti terzi, contestualmente ad altre somme che ne costituiscono la base imponibile.L'abbandono è formalizzato con apposita dichiarazione, anche cumulativa, del Responsabile della rispettiva entrata.

Titolo VII - ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 31 - Autotutela

1. La Provincia, in attuazione dei principi dell'art. 50 della legge 27/12/97 n. 449 e s.m.i. volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei/delle debitori/debitrici, applica nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie il potere di autotutela secondo i criteri desumibili dall'art. 2-quater del D.L. 30/09/94 n. 564 e s.m.i. convertito con legge 30/11/94 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle finanze 11/02/97 n. 37.
2. L'Amministrazione, nella persona del Responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
3. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
4. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di proseguire una lite il Responsabile di cui al comma 1, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
5. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il Responsabile di cui al comma 1 procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto ed in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) errore sul presupposto;
 - d) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - e) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta o dell'entrata non tributaria;
 - f) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi, deduzioni o detrazioni non riconosciute;
 - g) mancata considerazione di integrazioni della documentazione carente.

Articolo 32 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è disciplinato dettagliatamente con apposito regolamento provinciale;
2. Al fine della semplificazione e della razionalizzazione del procedimento di accertamento si applica, anche per le entrate tributarie della Provincia, la norma dettata dall'art. 50 L. n. 449/1997 in materia di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti per i tributi erariali dal D.Lgs. n. 218/1997 concernente disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, in quanto compatibili.

Articolo 33 - Riduzione delle sanzioni

1. E' applicabile la norma di cui all'articolo precedente in materia di possibilità di riduzione delle sanzioni, in conformità con i principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera l), L. n. 662/1996 concernente la previsione di circostanze esimenti, attenuanti e aggravanti, in quanto compatibili.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 - Concessionari della riscossione.

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti dei soggetti che rivestono la qualifica di concessionari, ivi compresi i soggetti che esercitano l'attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi di qualunque natura.

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione.

PROVINCIA DI PESCARA

Allegato alla delibera n. CP-2018-0000089 del 21/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Pareri espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali:

Parere sulla regolarità tecnica: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 14/12/2018

Il Responsabile
f.to Dott.ssa MARIA FERRARA

Parere sulla regolarità contabile: Positivo

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del medesimo D.P.R., dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come disposto dall'art. 6, comma 2 e dall'art. 7 del Codice di Comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013.

Pescara, lì 14/12/2018

Il Responsabile
f.to Dott.ssa VALENTINA LONGO



PROVINCIA DI PESCARA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE

Oggetto: Proposta di deliberazione di Consiglio Provinciale

I sottoscritti, in qualità di componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di questa Provincia, nominati con delibera di Consiglio Provinciale n.160 del 27/12/2012 immediatamente eseguibile, in relazione alla proposta avente per:

Oggetto: "**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE (art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).**".

Visto l'art.239, co. 1 lettera b) del D.lgs. n.267 del 18/08/2000;

Visto il parere allegato del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto i pareri dei responsabili dei settori interessati;

ESPRIMONO

Parere **FAVOREVOLE**.

RIF.VERBALE N.216 DEL 17-12-2018.

ATTESTANO

Ai soli fini contabili, che la PROPOSTA è congrua nella misura, coerente con i programmi ed attendibile nella sua realizzazione.

Pescara, li 17/12/2018

IL COLLEGIO DEI REVISORI
f.to ROBERTO D'ARGENTO

f.to GIOVANNI PERRUZZA

PROVINCIA DI PESCARA

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
f.to ANTONIO ZAFFIRI

Il Segretario Generale
f.to DOTT. VINCENZO ZANZARELLA

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questa Provincia, dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi, dal giorno 21/01/2019

Pescara, li 21/01/2019

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/12/2018.

Essendo stata dichiarata immediatamente esigibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Pescara, li 21/12/2018

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO

Certificato di avvenuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/01/2019 al 05/02/2019

Pescara, li 05/02/2019

Il Responsabile
f.to GLORIA CANIATO
